

## **ACCERTAMENTO DI VALORE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI**

*E' stata **abolita la disposizione** in virtù della quale era **inibito il potere di accertamento** di maggiori valori delle compravendite immobiliari **quando il prezzo dichiarato era superiore al valore catastale dell'immobile.***

*La norma **rimane in vigore solo** per le compravendite **tra privati** che non agiscono quali titolari di partita IVA relativamente ai **soli immobili a destinazione abitativa.***

*L'ufficio potrà quindi rettificare i valori dichiarati, funzionalmente ai valori normali degli immobili, per:*

- *le compravendite tra privati aventi ad oggetto immobili strumentali;*
- *le compravendite di immobili a destinazione abitativa nelle quali almeno una parte sia titolare di partita IVA;*
- *le vendite di immobili strumentali effettuate da soggetti titolari di partita IVA.*

*Indipendentemente da quanto sopra, è stata introdotta la disposizione in base alla quale **il valore degli immobili non può essere mai inferiore all'importo del mutuo** contratto per il suo acquisto. Questa disposizione si applica **anche alle operazioni soggette ad IVA.***